

Via pec: asicaltagirone@pec.it

19.06.2025

OGGETTO: Diffida per rimborso spese legali per causa innanzi il Tribunale di Caltagirone, sezione civile, r.g. 1209/2016, contro: Medulla Giuseppe (opposto a D.I. e chiamante in causa), nonché nei confronti di ulteriori parti processuali, definita con sentenza n.256 dep. il 06.05.2025).

che con nota del 22/06/2016 il mio patrocinato ha comunicato la mia nomina per assisterlo e difenderlo nel procedimento in epigrafe, nel quale era citato a cura del chiamante in causa Ing. Giuseppe Medulla e per fatti relativi alle mansioni svolte quale dirigente di Codesto Ente:

che Egli ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la tutela giudiziaria prestatagli nel procedimento in oggetto in merito ai fatti relativi alla sottoscrizione, per conto di Codesto Consorzio e quale dirigente dell'Ente, del contratto – convenzione del 05.09.2011 con l'Ing. Giuseppe Medulla, in virtù del quale era conferito a quest'ultimo da parte del Consorzio l'incarico di progettazione esecutiva di lavori di approvvigionamento idrico dell'agglomerato industriale di Scordia, e ciò giusta determina presidenziale n.113 del 22/07/2011;

ritenuto che, in virtù della sentenza n.256/2025 in oggetto (All.1), il Tribunale ha escluso ogni e qualsivoglia responsabilità del mio assistito;

ritenuto, altresì, che l'Ing. Catania ha diritto al rimborso e ristoro di tutte le spese legali occorse per difendersi nel relativo procedimento, in quanto i fatti per cui è stato citato in giudizio sono connessi all'espletamento del proprio ruolo di dipendente di Codesta P.A.;

ritenuto che le spese legali sostenute e da sostenere per la difesa giudiziale nel giudizio *de quo* ammontano a complessivi € 9.108,74, importo comprensivo di spese generali ed oneri previdenziali, come da nota pro forma che alla presente si allega, applicando la tariffa forense con valori medi;

considerato che il diritto alla refusione delle spese processuali scaturisce dall'art.39 della L.R. n.145/1980 e che la spesa suddetta, necessaria per la difesa in giudizio, va rimborsata secondo le tariffe ufficiali;

considerato che l'importo esposto nella parcella è congruo, come potrà agevolmente verificarsi, in quanto equivalente ai valori medi tariffari;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con la presente in nome e per conto dell'Inq. Maurizio Catania,

Codesto Ente ad adempiere al chiesto ristoro delle spese legali, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, con preavviso che, decorso inutilmente tale termine, si procederà per le vie legali per chiedere la condanna del Consorzio ASI del Calatino in liquidazione alla refusione delle spese legali suindicate, già quantificate in **euro 9.108,74**, di cui euro 7.616 per onorari; euro 1.142,40 per rimborso spese generali; euro per 350,34 c.p.a., oltre le ulteriori spese processuali eventualmente occorrente e con ulteriore intuibile aggravio.

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni.

Distinti saluti.

Avv. Giuseppe Cammalleri

In allegato: 1)sentenza n.256/2025 del Tribunale di Caltagirone, sez. civile; 2)pro forma di parcella di data odierna.

[illegible]

Si riceve previo appuntamento il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle ore 19

GELA, via Gioacchino Rossini, 63 – tel./fax 0933 923658 –

e-mail: studiolegalecammalleri@gmail.com / p.e.c.: giuseppe.cammalleri@legalmail.it

Protocollo Arrivo N. 442/2025 del 20-06-2025
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Ing. Maurizio Catania

Corso Aldisio n. 16

93012 GELA

Spett.le Consorzio ASI del Calatino in liquidazione

Zona Industriale C.da S.M. Poggiarelli

95041 CALTAGIRONE

Il sottoscritto ing. Maurizio Catania, premesso che ha ricevuto, nella qualità di dirigente dell'ente, atto di citazione di chiamata in causa di terzo nella causa civile preso il Tribunale di Caltagirone n. 1209/2016 R.G.A.C. avente ad oggetto: "Opposizione a decreto ingiuntivo n.263/2016 del Consorzio ASI di Caltagirone in liquidazione c/o Ing. Giuseppe Medulla" in cui risulta altresì la chiamata in causa di terzo dell'IRSAP, ai sensi della normativa vigente,

COMUNICA

di aver nominato proprio legale personale per la difesa avverso la chiamata in causa di terzo, l'Avv. Giuseppe Cammalleri con studio in Gela in Via Marconi n. 23.

Gela li 22/06/2017

Il Sottoscritto

Ing. Maurizio Catania

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

14457412334 1

Numero

Data di spedizione 23/06/2017 08:41

Dall'ufficio postale di 14091 - Sez. 04 GELA - TELEFARINI

Destinatario Consorzio ASI del Calatino liquid.

Via C. da S.M. Poggiarelli s.n.

C.A.P. 95041 Località CALTAGIRONE (CT)

22/06/17

N. R.G. 1209/2016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE**

SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente

SENTENZAnel giudizio n. **1209/2016** R.G., avente ad oggetto "*Prestazione d'opera intellettuale*"

PROMOSSO DA

CONSORZIO ASI DI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Caltagirone, c.da S.M. Poggiarelli, P. IVA 00400170874, in persona del Commissario *ad acta* e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Mastrandrea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caltagirone, via G. Mazzini n. 26, giusta procura in atti.

OPPONENTE

CONTRO

MEDULLA GIUSEPPE, nato a Catania il 17/01/1971, c.f. MDLGPP71A17C351W, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Barone ed elettivamente domiciliato presso lo studio Blanco Malerba sito in Militello Val di Catania, via Arco Reina n. 2, giusta procura in atti.

OPPOSTO

E NEI CONFRONTI DI

CATANIA MAURIZIO, nato a Gela il 17/12/1958, c.f. CTNMRZ58T17D960R, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cammalleri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ilaria Chiarandà, sito in Caltagirone, via Giorgio Arcoleo, n. 27, giusta procura in atti;

E DI

IRSAP, ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, con sede legale in Palermo, via Ferruzza n. 5, P.IVA 06141650827, c.f. 97279190827, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Conti ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.

TERZI CHIAMATI**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/11/2024 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e con provvedimento del 25/11/2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 30/9/2016, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione (d'ora in poi Consorzio ASI) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 263/2016, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 6/8/2016 e notificato in data 8/8/2016, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 39.659,95, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in favore di Medulla Giuseppe a titolo di compensi professionali dovuti per l'attività svolta in suo favore.

In particolare, con ricorso monitorio iscritto in data 5/7/2016, Medulla Giuseppe aveva dedotto:

- di essere stato incaricato dal Consorzio ASI di redigere il progetto esecutivo per i lavori di approvvigionamento idrico dell'agglomerato industriale di Scordia, giusta Determina Presidenziale n. 113 del 22/07/2011;
- di aver sottoscritto il contratto in data 05/09/2011 e di aver espletato l'incarico in conformità alle modalità in esso indicate;
- che il progetto esecutivo era stato approvato dal Consorzio ASI in data 14/12/2011 con Provvedimento Unico Finale, ratificato con determina del Direttore Generale del 16/12/2011 n. 193, e inserito nell'elenco delle opere finanziabili con Decreto dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive del 10/07/2013, pubblicato nella G.U.R.S. del 04/10/2013, n. 45 Parte I;
- che il compenso dovuto per l'attività prestata, pari ad € 31.285,62 (al netto di iva e cassa previdenziale), come da parcella e da fattura n. 1/2016 da esso emessa, era stato *“preventivamente determinato in base a tariffe obbligatorie”*;
- di aver più volte sollecitato il Consorzio ASI al pagamento del compenso dovuto, senza alcun esito.

Con l'odierno atto di opposizione, il Consorzio eccepiva, in via preliminare, la nullità del suddetto contratto del 5/9/2011 stipulato tra l'opposto e Medulla Giuseppe, quale dirigente del Consorzio ASI, per violazione dell'art. 92, comma 1, del d.lgs. 163/2006, da intendersi quale norma imperativa agli effetti dell'art. 1418, comma 1, c.c., in quanto all'art. 8 del contratto il pagamento delle competenze spettanti al professionista era stato subordinato al finanziamento dell'opera.

In via gradata, eccepiva il mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dal contratto consistente nel finanziamento dell'opera.

sede di emissione del decreto ingiuntivo, potendo, poi, il giudice dell'opposizione, anche valorizzando eventuali contestazioni delle parti, discostarsene motivatamente.

Posto, dunque, che la mancanza del visto non osta al pagamento delle competenze spettanti al Medulla per l'attività pacificamente svolta in favore del Consorzio, le contestazioni da quest'ultimo formulate risultano generiche.

Il Consorzio, infatti, ha unicamente eccepito la violazione dell'obbligo contrattuale di presentare la parcella vistata senza specificamente contestare la rispondenza dell'attività in concreto svolta a quanto preventivato al momento del conferimento dell'incarico ovvero la congruità del compenso rispetto alle tariffe professionali. Vero è, infatti, che in sede di conferimento dell'incarico il compenso è stato individuato unicamente in via presuntiva e, nondimeno, essendo pacifica l'esecuzione della prestazione professionale, non può non considerarsi che lo stesso Consorzio ha ritenuto l'importo congruo in rapporto all'attività demandata al Medulla, tenendo conto delle diverse voci di cui essa si compone. Dunque, in assenza di contestazioni in ordine all'esecuzione della prestazione a regola d'arte, al valore delle opere realizzate sulla base del quale nella determina n. 113 del 22/7/2011 è stata fissata la percentuale di tariffa applicabile e alle singole voci di compenso in essa indicate, il compenso spettante a Medulla Giuseppe può essere confermato in € 31.285,62 oltre accessori e interessi dalla diffida al pagamento, come disposto in via monitoria.

Per tutto quanto esposto, l'opposizione proposta dal Consorzio ASI di Caltagirone non merita accoglimento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza del Consorzio nei confronti di Medulla Giuseppe e sono determinate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato) secondo il valore del giudizio e le fasi espletate (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale).

Vanno, parimenti, poste a carico del Consorzio le spese sostenute dall'IRSAP, stante l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente (valori minimi per tutte le fasi).

Le spese sostenute da Catania Maurizio (che, secondo il principio di causalità, andrebbero poste a carico dell'opposto chiamante, in quanto, ferma l'ammissibilità in astratto della domanda di arricchimento proposta nei confronti dell'ente "*utendo iuribus*" dell'amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria *ex art. 2900 c.c.*, come chiarito *ex multis* da Cassazione civile sez. I, 02/03/2021, n.5665, le difese dell'opponente – che non ha eccepito il difetto di copertura finanziaria del compenso spettante al professionista – non ne giustificavano in concreto la chiamata in causa), vanno compensate tra il terzo chiamato e Medulla Giuseppe, stante l'infondatezza delle difese del

primo relative alla mancata presentazione della parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Non sussistono, da ultimo, i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., come richiesto dai terzi chiamati, in quanto le difese spiegate, ancorché rivelatesi infondate, non integrano gli estremi della colpa grave o del dolo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1209/2016 R.G., assorbite le domande riconvenzionali subordinate formulate dall'opposto, così statuisce:

- RIGETTA l'opposizione proposta dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione e DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 263/2016, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 6/8/2016;
- CONDANNA il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di Medulla Giuseppe pari a € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- CONDANNA il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell'IRSAP pari a € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- COMPENSA le spese tra Medulla Giuseppe e Catania Maurizio.

Così deciso in Caltagirone, il 6/5/2025

IL GIUDICE

Dott.ssa Paola Criscione

Protocollo Arrivo N. 442/2025 del 20-06-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione

Prot. _____ del _____

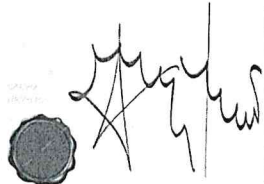
Oggetto: Diffida dell'avv. Giuseppe Cammalleri per rimborso spese legali per causa innanzi il Tribunale di Caltagirone, Sezione Civile, R.G. 1209/2016, contro Medulla Giuseppe (opposto a D.I. e chiamate in causa), definita con sentenza n. 256 dep. il 06/05/2025. **Riscontro.**

All' avv. Giuseppe Cammalleri
giuseppe.cammalleri@legalmail.it

Con riferimento alla diffida di cui in oggetto, si richiede la trasmissione di una relazione dell'attività processuale e degli atti depositati in copia conforme attestanti le fasi effettivamente svolte in giudizio.

Il Consorzio all'esito si riserva di esaminare gli atti e di valutare la sussistenza dei presupposti per la liquidazione di un rimborso ai minimi tariffari

Il Commissario Liquidatore
dott. Salvatore Nicotra



Firmato digitalmente
da: SALVATORE
NICOTRA
Data: 27/06/2025
11:06:01

In riscontro a Vs. richiesta, allego relazione dell'attività processuale svolta, firmata digitalmente, unitamente agli atti processuali prodotti nel giudizio in oggetto nell'interesse del Vs. dipendente, dichiarati conformi agli originali presente nel fascicolo processuale telematico.

Si rimane in attesa di riscontro, porgendo con l'occasione cordiali saluti.

Avv. Giuseppe Cammalleri

--

In data 4 Jul 2025 09:36:57, asicaltagirone@pec.it ha scritto:

DIFFIDA DELL'AVV. GIUSEPPE CAMMALLERI PER RIMBORSO SPESE LEGALI PER CAUSA INNANZI IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE, SEZIONE CIVILE, R.G. 1209/2016, CONTRO MED

Si trasmette quanto in allegato.

Cordialità

Prot. 489/25

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
R.G. 1209/2016
P. 2025/489

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione

Prot. _____ del _____

Oggetto: Causa innanzi il Tribunale di Caltagirone, Sezione Civile, R.G. 1209/2016, contro Medulla Giuseppe (opposto a D.I. e chiamate in causa), definita con sentenza n. 256 dep. il 06/05/2025.

All' avv. Giuseppe Cammalleri
giuseppe.cammalleri@legalmail.it

Con riferimento alla Sua nota del 08/07/2025, assunta al prot. n. 489/25, con la quale il Suo assistito l'ing. Catania Maurizio dichiara che è disponibile al ristoro di tali spese nella misura dei minimi tariffari, purché il relativo pagamento avvenga entro tempi brevi, si comunica che il pagamento potrà essere effettuato entro il mese di settembre 2025.

Pertanto, si richiede l'emissione del nuovo pro forma di parcella redatta secondo i minimi tariffari.

Il Commissario Liquidatore
dott. Salvatore Nicotra



Firmato digitalmente
da: SALVATORE
NICOTRA
Data: 14/07/2025
15:42:26

In allegato si dimette nuovo pro forma di parcella redatto secondo i minimi tariffari, pari ad euro 5.466,68 complessivi, unitamente a quietanza liberatoria nei confronti della parte assistita, alla quale Codesto Ente potrà versare il ristoro delle spese processuali entro i termini indicati (settembre 2025).

Distinti saluti.

Avv. Giuseppe Cammalleri

--

In data 15 Jul 2025 09:42:46, asicaltagirone@pec.it ha scritto:

CAUSA INNANZI IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE, SEZIONE CIVILE, R.G. 1209/2016, CONTRO MEDULLA GIUSEPPE (OPPOSTO A D.I. E CHIAMATE IN CAUSA), DEFINITA CON SEN
CAUSA INNANZI IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE, SEZIONE CIVILE, R.G. 1209/2016, CONTRO MEDULLA GIUSEPPE (OPPOSTO A D.I. E CHIAMATE IN CAUSA), DEFINITA CON SEN

P.T. 530/25 .

PRO FORMA DI PARCELLA PER CATANIA ING. MAURIZIO

Corso S. Aldisio n.16 – GELA (cod. fisc.: CTNMRZ58T17D960R)

Oggetto: causa innanzi il Tribunale di Caltagirone, R.G. 1209/2016, contro Medulla Giuseppe (opposto/chiamante in causa) e nei confronti di Consorzio ASI in liquidazione (opponente a D.I.) e Irsap (terzo chiamato in causa), definita con sentenza n.256/2025, depositata il 06.05.2025.

[Valore controversia: € 39.659,95 (importo ingiunto) – parametri tariffari minimi]

A)COMPENSI:

Fase studio della controversia	€ 851,00
Fase introduttiva	€ 602,00
Fase istruttoria/trattazione	€ 903,00
Fase decisionale	<u>€ 1.453,00</u>
Sommatoria compensi, valori minimi	€ 3.809,00
Aumento 20% più parti, art.4,co.2 D.M. 55/2014	€ 761,80
B)Rimborso spese generali 15%	€ 685,62
C)C.P.A. 4% (imponibile 5.256,42)	<u>€ 210,26</u>
TOTALE GENERALE (A+B+C)	<u>€ 5.466,68</u>

Il compenso non è soggetto a ritenuta d'acconto ex L. 23.12.2014, n. 190, art.1, co.67. Imposta di bollo di 2 euro sarà assolta per importi maggiori di € 77,47.

In conformità con la normativa fiscale la fattura sarà emessa dopo il pagamento da parte dell'Ente obbligato e la fattura elettronica sarà intestata alla parte patrocinata.

Gela, 16.07.2025.

Avv. Giuseppe Cammalleri

Protocollo Arrivo N. 530/2025 del 24-07-2025
Allegato 1 - Copia Documento

